

RACCOMANDAZIONE n. 1/2023 DEL COMITATO SPECIALIZZATO PER LA PESCA DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA Q), DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA

del 24 luglio 2023

per quanto riguarda gli orientamenti per le notifiche a norma dell'articolo 496, paragrafo 3, dell'accordo [2023/1612]

IL COMITATO SPECIALIZZATO PER LA PESCA,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (in seguito denominato «accordo»), in particolare l'articolo 508, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 496, paragrafo 1, dell'accordo stabilisce che ciascuna parte decide in merito alle misure applicabili alle proprie acque per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 494, paragrafi 1 e 2, e tenendo conto dei principi di cui all'articolo 494, paragrafo 3.
- (2) A norma dell'articolo 496, paragrafo 3, dell'accordo il Regno Unito e l'Unione (singolarmente denominati «la parte» e congiuntamente denominati «le parti») notificano all'altra parte le nuove misure di cui all'articolo 496, paragrafo 1, che potrebbero avere ripercussioni sulle navi dell'altra parte prima dell'applicazione di tali misure, concedendo all'altra parte il tempo sufficiente per formulare osservazioni o chiedere chiarimenti.
- (3) Alla riunione del comitato specializzato per la pesca del 27 ottobre 2021 le parti hanno convenuto di proseguire le discussioni su come migliorare il processo di scambio delle notifiche, al fine di elaborare un protocollo di notifica. Alla riunione del comitato specializzato per la pesca del 21 ottobre 2022 le parti hanno rilevato l'importanza di concordare un protocollo per lo scambio di notifiche.
- (4) A norma dell'articolo 508, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo il comitato specializzato per la pesca può adottare raccomandazioni in relazione alle materie di cui all'articolo 508, paragrafo 1, dell'accordo,
- (5) L'articolo 10 dell'accordo stabilisce che le raccomandazioni non sono vincolanti.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. Il comitato specializzato per la pesca raccomanda alle parti, in circostanze normali, di notificare una nuova misura di gestione della pesca a norma dell'articolo 496, paragrafo 3, concedendo all'altra parte tempo sufficiente per formulare osservazioni o chiedere chiarimenti e almeno 45 giorni di calendario prima dell'entrata in vigore della misura. Il comitato specializzato per la pesca raccomanda alle parti di adoperarsi per rispondere tempestivamente a eventuali richieste di chiarimenti.
2. Il comitato specializzato per la pesca prende atto che una parte può dover adottare misure di emergenza, incluse misure relative a una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino soggetti alla giurisdizione delle parti. In tali circostanze eccezionali il comitato specializzato per la pesca raccomanda che una parte notifichi una misura di emergenza all'altra parte nel più breve tempo possibile. Il comitato specializzato per la pesca raccomanda che una parte possa chiedere, tramite il comitato specializzato per la pesca, di discutere il ricorso a termini di preavviso più brevi motivati da misure di emergenza, al fine di garantire che tale eccezione sia utilizzata solo ove opportuno e rimanga eccezionale.
3. Il comitato specializzato per la pesca raccomanda che una notifica comprenda i seguenti elementi e sia strutturata come segue:
 - a) un numero di riferimento unico e un riferimento all'articolo 496, paragrafo 3, dell'accordo;

